



Comune di Simaxis

Provincia di Oristano

protocollo@comune.simaxis.or.it - protocollo@pec.comune.simaxis.or.it

0783/4069216

Sito Internet: comune.simaxis.or.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione consiliare n.23 del 02.07.2009

Il Sindaco
Dr. Francesco Cossu

Il Segretario Com.le
DR. Maria Teresa Sanna

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Manutenzione, ordine e vigilanza del cimitero
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Atti a disposizione del pubblico
- Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento

TITOLO II

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I

NORME PRELIMINARI

- Art. 6 Denuncia
- Art. 7 Accertamenti necroscopici

CAPO II

ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE, OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 8 Adempimenti dell'Ufficio dello Stato Civile
- Art. 9 Rinvenimento di parti di cadavere
- Art. 10 Autorizzazione per la sepoltura
- Art. 11 Periodo di osservazione
- Art. 12 Deposito di osservazione

TITOLO III

CAPO I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI, CARATTERISTICHE DEI FERETRI

- Art. 13 Ammissione nella struttura cimiteriale
- Art. 14 Deposizione di cadaveri nei feretri

- Art. 15 Caratteristiche dei feretri per le inumazioni
- Art. 16 Caratteristiche dei feretri per le tumulazioni e trasporto da Comune a Comune o all'estero
- Art. 17 Altre caratteristiche
- Art. 18 Chiusura nei feretri
- Art. 19 Divieti e obblighi

CAPO II

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 20 Inumazioni

- Art. 21 Tumulazioni
- Art. 22 Criteri di assegnazione dei loculi
- Art. 23 Tumulazione provvisoria
- Art. 24 Lapidi funerarie
- Art. 25 Ornamenti funebri

CAPO III

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

- Art.26 Esumazioni ordinarie
- Art.27 Esumazioni straordinarie
- Art. 28 Estumulazioni ordinarie
- Art.29 Estumulazioni straordinarie
- Art.30 Oggetti da recuperare
- Art.31 Ossario comune
- Art.32 Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione

CAPO IV

SEPOLTURE PRIVATE

- Art.33 Tombe di famiglia

CAPO V

CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

- Art.34 Cremazione
- Art.35 Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri
- Art.36 Urna cineraria
- Art.37 Volontà sulla destinazione delle ceneri
- Art.38 Conservazione delle ceneri
- Art.39 Dispersione delle ceneri
- Art.40 Cinerario comune

CAPO VI

CONCESSIONI

- Art.41 Provvedimento di concessione
- Art.42 Estinzione di concessione cimiteriale
- Art.43 Manutenzione delle sepolture

CAPO VII

DISPOSIZIONI COMUNI

- Art.44 Trasporti funebri
- Art.45 Deposito d'osservazione ed obitorio
- Art.46 Vigilanza sulle operazioni cimiteriali
- Art.47 Accesso nel cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe
- Art.48 Orario di apertura e chiusura del cimitero
- Art.49 Norme di comportamento

CAPO VIII

AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

Art.50 Deroga delle distanze

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art.51 Sanzioni

Art.52 Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

Art.53 Informazione ai cittadini

Art.54 Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, alla Legge 30.03.2001, n. 130 ed alla Legge Regionale 23.12.2004, n. 37, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare, in ambito comunale, i servizi di polizia mortuaria, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi e la concessione di aree destinate a sepoltura privata.

Articolo 2

Manutenzione, ordine e vigilanza del cimitero

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero , nonché lo svolgimento dei servizi mortuari, spettano al Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale , ovvero al Responsabile del Servizio, il quale vi provvede in attuazione del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, avvalendosi del coordinatore sanitario dell'ASI e dei dipendenti comunali incaricati o addetti.

Articolo 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causa danno a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Articolo 4

Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici comunali di polizia mortuaria (oppure: uffici del cimitero) di Simaxis è tenuto in doppio esemplare su supporto cartaceo e/o informatico il registro delle sepolture di cui all'articolo 52 del D.P.R. 285/1990.

Sono inoltre tenuti negli uffici comunali di polizia mortuaria del Comune di Simaxis e negli uffici del cimitero: l'orario di apertura e chiusura del cimitero, nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali, ben visibili al pubblico;

copia del presente regolamento;

ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta utile.

oppure

Sono tenuti negli uffici comunali di polizia mortuaria del Comune di Simaxis:

l'orario di apertura e chiusura del cimitero, nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali, ben visibili al pubblico;

copia del presente regolamento;

ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta utile.

Presso il cimitero è tenuto in modo ben visibile al pubblico l'orario di apertura e chiusura del cimitero, nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali.

Articolo 5

Servizi gratuiti e a pagamento.

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) il ricupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- c) il trasporto funebre all'interno del Comune per le salme delle persone qualora effettuato ai sensi del paragrafo 5 della Circolare Ministeriale della Sanità n. 24/1993;
- d) l'inumazione in campo comune;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) il feretro per le salme di persone indigenti o per le quali non risultino familiari in grado di sostenere le spese;

Tutti gli altri servizi non previsti dal precedente comma sono sottoposti al pagamento delle tariffe previste.

Tutte le tariffe inerenti i Servizi di Polizia Mortuaria sono periodicamente determinati con deliberazione della Giunta Municipale, tenendo conto dei costi dei servizi stessi e delle disposizioni legislative in materia di norme finanziarie e tariffarie.

TITOLO II

DENUNCIE DELLE CAUSE DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEL DECESSO; PERIODO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE; COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITA'

CAPO I

NORME PRELIMINARI

Art. 6

Denuncia

Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi , contenute nel titolo VII del R.D. 9 luglio 1939 n.1238, sull'ordinamento dello stato civile , i medici , i direttori sanitari di ospedali, i direttori di istituti in genere e di qualunque altra collettività, devono denunciare al Sindaco ogni caso di morte che si verifica negli ambiti delle loro attività' di competenza.

La denuncia deve essere inoltrata il più presto possibile e comunque non più tardi delle 24 ore dal decesso. La denuncia deve contenere l'ora in cui e' avvenuto il decesso e tutte le altre informazioni relative al defunto e specificate nell'apposito modulo ISTAT.

Art.7

Accertamenti necroscopici

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art.141 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238 sull'ordinamento dello stato civile sono esercitate da un medico nominato dalla ASL competente.

Negli ospedali, case di cura ed ospizi la funzione di medico necroscopo e' svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività' dal responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale al quale devono riferire sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del codice penale.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art.141.

La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima delle 15 ore dal decesso e comunque non oltre le 30 ore, salvo i casi previsti dall'art.9.

CAPO II

ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE, OSSERVAZIONE DELLE SALME

Art.8

Adempimenti dell'Ufficio di stato civile

L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, controlla le indicazioni date e le generalità del defunto, quindi redige l'atto di morte, contenente le enunciazioni di cui all'art.140 del R.D. del 1939 sull'Ordinamento dello Stato Civile. L'ufficiale dello stato civile accorda l'autorizzazione alla sepoltura, ai sensi dell'art.141 sopracitato, previo ricevimento del certificato necroscopico, che si allega al registro degli atti di morte.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria provvede all'invio mensile al servizio Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio è ricompreso, delle copie delle schede ISTAT pervenute e dell'elenco nominativo dei deceduti residenti, indipendentemente dal Comune di decesso e dell'elenco dei nati morti.

Art.9

Rinvenimento di parti di cadavere

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco che ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed all'ASL competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'ASL incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero spetta all'Ufficio di Stato Civile.

Art.10

Autorizzazione per la sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Per i nati morti, fermo restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, si applica la procedura di cui al primo comma.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione del feto, domanda di seppellimento al Responsabile del Servizio Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art.11

Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere

durata non inferiore a 20 minuti primi.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art.9.

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano su proposta del Responsabile del Servizio Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale.

Art.12

Depositi di osservazione

La sosta per l'osservazione, per il periodo prescritto, delle salme delle persone

-morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

-morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;

-ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

si effettua nella camera mortuaria o deposito di osservazione presso il cimitero o l'ospedale. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che si eviti la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso, dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13.2.1964, n. 185.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Gli obitori ed i depositi di osservazione devono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il comune cui deposito di osservazione ed obitorio appartengono.

Nel territorio di ciascun Comune le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni 20.000 abitanti.

Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni 100.000 abitanti.

TITOLO III FERETRI

CAPO I
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI, CARATTERISTICHE DEI FERETRI

Articolo 13

Ammissione nella struttura cimiteriale

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone:

decedute nel territorio del Comune di Simaxis;

ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento del decesso, la residenza;

nate morte ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. 285/1990;

ovunque decedute, non residenti nel Comune al momento del decesso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero.

L'ufficiale dello stato civile, compatibilmente con la disponibilità di accoglimento del cimitero, autorizza il ricevimento e la sepoltura di cadaveri, resti mortali e ceneri 4 di persone:

a) non residenti nel Comune e decedute fuori di esso in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune;

b) non residenti nel Comune al momento del decesso e decedute fuori di esso, ma che siano nate nel Comune;

c) non residenti nel Comune al momento del decesso e decedute fuori di esso, ma che siano state in esso residenti per almeno dieci anni;

d) non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, parenti entro il II° di persone residenti nel Comune;

e) non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, legate in vita da un vincolo di matrimonio o di convivenza o da un legame di parentela entro il I° con persone decedute e sepolte nel cimitero comunale;

f) proprietarie di abitazioni o unità immobiliari nel Comune;

g)

h)

L'ufficiale dello stato civile, in via eccezionale e per giustificati motivi, può autorizzare il ricevimento e la sepoltura di cadaveri, resti mortali e ceneri 4 di persone in deroga ai commi precedenti.

Art.14

Deposizione dei cadaveri nei feretri

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere deposto nel feretro. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro con le caratteristiche previste dal D.P.R. 285/90 in relazione alle modalità di trasporto e di seppellimento previste. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, oltre ad essere adeguatamente vestito dovrà essere sottoposto ad idoneo trattamento di disinfezione.

Nei casi in cui per l'angustia delle scale o dei pianerottoli il trasporto del feretro a pianoterreno appaia particolarmente difficoltoso, è data facoltà all'operatore addetto ai servizi mortuari di disporre che la composizione della salma nel feretro avvenga a piano terreno. Tale composizione dovrà avvenire adottando tutte le cautele che la delicatezza dell'operazione richiede.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

Articolo 15

Caratteristiche dei feretri per le inumazioni

I feretri per le inumazioni devono essere in legno dolce e biodegradabile, al fine di favorire la mineralizzazione. A tale scopo è opportuno che vengano impiegate vernici che non ritardino i processi di mineralizzazione e che riducano l'inquinante nelle cremazioni. Non è consentito l'uso di casse con materiali diversi dal legno se non provvisti di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero della Sanità.

E' inoltre vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle imbottiture interne e decorative.

Lo spessore delle tavole non deve essere inferiore a mm. 20 in ogni punto.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza possono essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza e devono essere fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio deve essere congiunto alle tavole mediante viti disposte di 40 cm. in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa devono essere congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l' indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica, recante impresso in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Art.

16

Caratteristiche dei feretri per la tumulazione ed il trasporto da comune a comune o all'estero

Per il trasporto all'estero, o dall'estero, o da Comune a Comune, nonché per la tumulazione, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa l'una in legno e l'altra di metallo.

La sostituzione delle casse di zinco o di piombo con casse di altro materiale deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero della Sanità; analoga procedura si segue per i materiali, applicabili sulla cassa per adornarla o per altre finalità, che sono diversi da quelli della cassa ordinaria.

La cassa metallica, o che racchiude quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco e a 1,500 mm. se di piombo.

Le casse devono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza, con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono essere parimenti riunite tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio deve essere congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.; il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 cm. in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro larghe non meno di cm. 2, distanti

l'una dall'altra non più di cm. 50, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

La cerchiatura potrà essere evitata nel caso in cui vi siano valvole purché autorizzate dal Ministero della Sanità, ovvero qualora la cassa di zinco fosse esterna.

Ogni cassa di legno e metallica deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

E' fatto d'obbligo l'applicazione di valvole per le tumulazioni in loculi. Il Ministero della Sanità può autorizzare altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art.

17

Altre caratteristiche

Le dimensioni dei feretri devono essere tali che la salma possa essere agevolmente contenuta.

Per i feretri destinati fuori del territorio, alla partenza deve essere apposto un sigillo di ceralacca.

Articolo 18

Chiusura del feretro

La chiusura del feretro è fatta, sia nel caso di cadaveri trasportati all'interno del territorio comunale sia per i cadaveri destinati fuori Comune, dal personale incaricato o convenzionato, sotto la vigilanza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.

Il personale addetto alla chiusura dei feretri è assoggettato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio.

Art.19

19

Divieti ed obblighi

E' fatto divieto di usare feretri refrigeranti durante il periodo di osservazione dei cadaveri.

E' prevista la possibilità di una riduzione del periodo di osservazione laddove il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 02.12.75 n. 644 e successive modificazioni.

I cadaveri che devono essere trasportati all'estero o che provengono dall'estero, nei mesi che vanno da aprile a settembre devono essere sottoposti a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono in tempo superiore alle 24 ore ovvero per cadaveri che vengono trasportati dopo le 48 ore dal decesso.

CAPO II

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 20

Inumazioni

Il cimitero ha campi destinati, a rotazione, alle inumazioni ordinarie decennali (oppure: ventennali) (oppure: trentennali). Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria.

Le inumazioni ordinarie sono oggetto di concessione rinnovabile (oppure: non rinnovabile).

Sopra ogni fossa sarà collocata a cura e spese del concessionario un copritomba avente le seguenti caratteristiche

e dimensioni: _____.

Nel cimitero sono individuati, nei limiti delle aree disponibili, spazi o zone destinate a inumazioni private individuali, familiari o per collettività concedibili per un periodo non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

A domanda dei familiari e sempre che vi sia spazio sufficiente, è consentita la possibilità di inumare una o più cassette contenenti resti mortali o ceneri in una fossa, solamente se già occupata da feretro. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della fossa.

Articolo 21

Tumulazioni

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture a tumulazione in loculi e cellette ossario sono oggetto di concessione trentennale non rinnovabile.

Le sepolture a tumulazione in cinerario sono oggetto di concessione trentennale, rinnovabile per un ulteriore periodo su richiesta dei familiari oppure per un periodo di anni 13.

Le sepolture a tumulazione possono essere anche costruite dai concessionari, in zone appositamente assegnate e in tal caso sono oggetto di concessione in base alle modalità di cui all'articolo 41 del presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/1990 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'articolo 106 del citato D.P.R..

E' altresì concesso collocare cassette per resti mortali e urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura a tumulazione, purché già occupate da feretro.

Articolo 22

Criteri di assegnazione dei loculi

I loculi vengono assegnati soltanto al momento del decesso, su richiesta scritta del familiare del defunto.

E' ammessa la concessione di loculi, a persone in vita, residenti nel Comune, che non abbiano parenti entro il 3° grado, e che al momento della richiesta abbiano compiuto il 70° anno di età.

Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario o nicchie cinerarie.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo dei loculi disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso dei loculi non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

Articolo 23

Tumulazione provvisoria

La tumulazione provvisoria di un cadavere è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.

L'ufficiale dello stato civile può autorizzare la tumulazione di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'articolo 76 del D.P.R. 285/1990, nei seguenti casi:

qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono feretri, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione;
qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o

ricostruzione di opere;

qualora siano destinati ad inumazione ed a causa dell'innevamento, del congelamento del terreno o per altre cause non sia possibile procedere allo scavo;

qualora si verifichino situazioni imprevedibili ed eccezionali tali da giustificare una tumulazione provvisoria.

Articolo 24

Lapidi funerarie

Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte della persona a cui il cadavere, i resti ossei, i resti mortali o le ceneri si riferiscono.

I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile. Sono ammessi, in aggiunta al nome ed al fine di consentire l'individuazione del defunto da parte di persone conoscenti, anche eventuali soprannomi utilizzati in vita dal defunto..

Il loculo, la celletta ossario o la nicchia cineraria verrà consegnato al concessionario completo di lapide di marmo; le ulteriori spese per le applicazioni esterne e le scritte saranno a totale carico del richiedente.

Saranno ammesse soltanto scritte in bronzo in carattere "romano" relative a nome, cognome, data di nascita e di morte.

E' consentita l'applicazione di un portafotografia sul lato superiore destro e di un portafiori sul lato inferiore sinistro rispetto a chi guarda.

Eventuali scritte diverse da quelle sopra descritte dovranno essere autorizzate all'atto della concessione del loculo, della celletta ossario o della nicchia cineraria.

Articolo 25

Ornamenti funebri

Sulle tombe possono essere posti lapidi, croci, ricordi e simboli secondo le forme, le misure, i colori ed i materiali autorizzati in relazione al carattere del cimitero.

Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti ed alla sacralità del luogo.

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba indecorosi e tutti gli oggetti, quali ad esempio vasi, corone, piante che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano altre epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che siano divenuti indecorosi.

Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida, diretta ai concessionari, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di barattoli di recupero, quali portafiori.

CAPO III

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 26

Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio (oppure: ventennio) (oppure: trentennio) dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno (oppure: solo nei mesi di _____) (oppure: solo quando vi è la necessità di consentire nuove sepolture).

L'Amministrazione comunale informa i cittadini delle suddette scadenze, nelle forme ritenute più opportune, al fine di permettere ai familiari di essere presenti all'atto dell'esumazione.

Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione potrà essere lasciato nella

fossa di originaria inumazione. Il tempo di nuova inumazione previsto è di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri, detto periodo si riduce a due anni. In conformità a quanto prescritto dalla circolare dell'allora Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora il cadavere non sia completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione.

Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.

Articolo 27

Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie avvengono, qualora richieste, prima che siano trascorsi 10 (oppure: 20) (oppure: 30) anni dall'originaria inumazione.

Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione, per traslazione in altro cimitero o per cremazione. Si possono effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile con eccezione delle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria che si eseguono in tutto l'arco dell'anno.

Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che l'Azienda U.S.L. competente per territorio dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti o per traslare il cadavere in altro campo di inumazione.

Articolo 28

Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione. Per i cadaveri estumulati e non mineralizzati si procede alla cremazione, salvo diverse disposizioni dei familiari o degli aventi diritto.

Articolo 29

Estumulazioni straordinarie

Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremazione. Si possono effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile, con eccezione delle estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria che si eseguono in tutto l'arco dell'anno).

Il tumulo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune, senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.

Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti.

Articolo 30

Oggetti da recuperare

E' possibile, previa richiesta al responsabile del servizio di custodiare recuperare foto ed altri oggetti funebri, purché questi oggetti vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.

All'atto delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie le opere ed i materiali non ritirati dagli aventi causa, entro il termine assegnato, passano in disponibilità del Comune.

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia 24 al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia. 24

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del responsabile del servizio di custodia, 24 che provvederà a darne informazione agli aventi diritto ed a tenerli a disposizione per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

Durante le operazioni d'esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, ad eccezione dei soggetti incaricati dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 31

Ossario comune

Nel cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ossa di cadaveri completamente mineralizzati, per i quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte negli ossari comuni.

Articolo 32

Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione

Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lett. e) del D.P.R. 254/2003, i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta degli altri rifiuti urbani prodotti all'interno del cimitero e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni"; inoltre devono essere avviati al recupero o smaltiti ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 254/2003.

Le spese per lo smaltimento dei rifiuti di esumazione ed estumulazione richiesta dai privati viene effettuata a mezzo di Ditta specializzata individuata dal Comune con oneri a carico dei soggetti richiedenti.

CAPO IV

SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 33

Tombe di famiglia

Il Comune può concedere a titolo oneroso a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione a loro spese di cappelle e manufatti interrati ad uso di tombe di famiglia, purché vengano osservate le modalità previste dalle normative edilizie generali e le prescrizioni riportate nell'autorizzazione, nonché le prescrizioni tecniche poste dalla normativa vigente in materia. La durata della concessione non dovrà superare i 99 anni, salvo rinnovo.

La costruzione delle tombe di famiglia dovrà essere autorizzata dal responsabile del servizio.

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario ed ai suoi familiari ed affini fino al 6° grado. E' consentita anche la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli. Così pure è consentita la tumulazione di cadaveri di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze (ad esempio l'erede testamentario) nei confronti del concessionario.

CAPO V

CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Articolo 34

Cremazione

La regolamentazione della cremazione e le disposizioni per le relative ceneri sono disciplinate rispettivamente dalla L. 30 marzo 2001, n. 130 e dalla L.R. 23 dicembre 2004, n. 37, alle quali si rimanda per tutto quanto non specificato nei successivi articoli.

Il Comune, non disponendo di un proprio impianto per la cremazione, si avvale dell'impianto crematorio funzionante presso il cimitero del Comune di Cagliari, fatta salva la libertà di scelta dei familiari o degli aventi diritto.

Articolo 35

Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri

L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, ai sensi della L. 130/2001.

L'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto, autorizza, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 37/2004, la conservazione o la dispersione delle ceneri.

Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 36

Urna cineraria

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o dalla cremazione di resti mortali inconsunti o di resti ossei devono essere raccolte in apposita urna cineraria, sigillata e portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

L'urna cineraria deve essere di proporzioni tali da consentirne l'inserimento nella nicchia cineraria delle dimensioni di m. 0,30x0,30x0,50.

Articolo 37

Volontà sulla destinazione delle ceneri

Le ceneri derivanti da cremazione possono essere, oltre che tumulate o inumate in cimitero, conservate o disperse.

La conservazione o la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà del defunto, che, ai sensi dell'articolo 4 della L.r. 37/2004, può essere espressa nei seguenti modi:

disposizione testamentaria;

dichiarazione autografa, resa ad associazioni riconosciute che abbiano fra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, dalla quale risulti l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri.

In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la volontà sulla destinazione è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

In caso di mancanza di indicazioni le ceneri sono conservate nel cinerario comune.

In caso conservazione o di dispersione delle ceneri al di fuori del cimitero, la consegna delle ceneri viene effettuata ai soggetti indicati dal defunto o ai soggetti autorizzati.

Il trasporto delle ceneri non è soggetto a misure sanitarie particolari.

Articolo 38

Conservazione delle ceneri

Le ceneri possono essere oggetto di affidamento personale con le modalità di cui all'articolo 7 della L.R. 37/2004. Esse saranno poste in un'urna sigillata che sarà affidata dall'ufficiale di stato civile alla persona indicata dal defunto o ai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 26 del presente regolamento.

L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto affidatario, che si impegna a conservare le ceneri nell'urna sigillata che gli viene consegnata, in luogo decoroso e al sicuro da ogni pericolo di profanazione e in modo che sia sempre possibile consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

In caso di affidamento delle ceneri ai familiari, i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa collettiva all'interno del cimitero.

Articolo 39

Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 37/2004, è consentita nei seguenti luoghi:
nel cinerario comune all'interno del cimitero;

in area verde appositamente destinata all'interno del cimitero;

in natura, purchè ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo;

nei laghi, fiumi e torrenti, nei tratti liberi da manufatti;

in aree private, purchè all'aperto, ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo e con il consenso del proprietario.

La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la dispersione è eseguita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 26 del presente regolamento, o dal rappresentante legale delle associazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 del presente regolamento, o da persona delegata dai predetti soggetti, o da personale autorizzato dal Comune, che vi provvede limitatamente ai luoghi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.

E' vietato disperdere le ceneri nei centri abitati, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

La dispersione in aree private non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto preposto alla dispersione, che si impegna a disperdere le ceneri secondo le norme di legge.

In caso di dispersione delle ceneri i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa collettiva all'interno del cimitero.

Articolo 40

Cinerario comune

Nel cimitero è previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione di coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione e di coloro per i quali i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 26 del presente regolamento non abbiano provveduto diversamente.

CAPO VI

CONCESSIONI

Articolo 41

Provvedimento di concessione

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione

dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di sepolture realizzabili o utilizzabili;
la durata;

i/il concessionari/o;

i criteri per la precisa individuazione dei beneficiari;

gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

29

Più soggetti possono richiedere congiuntamente al Comune la concessione di un'area o di un manufatto, indicando la divisione dei posti.

Articolo 42

Estinzione di concessione cimiteriale

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 43

Manutenzione delle sepolture

La manutenzione delle sepolture private e/o perpetue è compito dei concessionari e le spese relative sono a loro carico.

Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

CAPO VII

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 44

Trasporti funebri

I trasporti funebri sono effettuati a cura e spese della famiglia. Sono a carico del Comune, che può affidarli a terzi, i trasporti di salme e cadaveri di persone indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, o appartenenti a famiglie bisognose ed i trasporti di salme e cadaveri di cui non sia possibile accertare l'identità. E' inoltre gratuito ed effettuato a cura del Comune il trasporto di salme e cadaveri di persone accidentate, anche in luogo privato, o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del responsabile del servizio che deve essere consegnata al custode del cimitero. Tale autorizzazione assume particolare rilevanza per i trasporti con partenza in un Comune e arrivo in un altro Comune, per i quali il decreto di autorizzazione al trasporto del cadavere dovrà contenere l'indicazione dell'impresa che effettua il trasporto, il Comune di partenza e quello di arrivo.

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal responsabile del servizio. 30

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ossa umane e di ceneri.

Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, munita di dispositivo di chiusura, recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 36.

Articolo 45

Deposito d'osservazione ed obitorio

Il Comune dispone di un locale all'interno del cimitero per ricevere e tenere in osservazione, per il prescritto periodo, le salme ed i cadaveri di persone nei casi di cui all'articolo 12 del D.P.R. 285/1990.

I locali di cui al comma 1 dovranno essere tenuti sempre puliti e disinfettati dopo ogni deposito.

L'ammissione nel deposito di osservazione è disposta dal Sindaco oppure dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma o di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.

Il trasferimento di salme e di cadaveri al deposito di osservazione potrà comunque essere sempre disposto dall'autorità sanitaria in relazione ad esigenze di igiene pubblica.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Il Comune, non avendo nel proprio cimitero strutture e locali idonei da destinare ad obitorio, individua tali locali presso le strutture adibite a tale scopo ed individuate dall'Amministrazione regionale.

Articolo 46

Vigilanza sulle operazioni cimiteriali

Sono eseguite sotto la vigilanza del competente servizio dell'Azienda U.S.L. competente per territorio le seguenti operazioni cimiteriali:

esumazione straordinaria;

estumulazione straordinaria;

risanamento tombe;

Articolo 47

Accesso nel cimitero delle imprese incaricate
dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno dare comunicazione all'ufficio tecnico del Comune.

Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) e nei giorni festivi le imprese non potranno, all'interno del cimitero, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.

Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

Articolo 48

Orario di apertura e chiusura del cimitero

Il cimitero è aperto al pubblico negli orari resi pubblici mediante l'avviso affisso all'ingresso del cimitero. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

L'avviso di chiusura viene dato mediante segnale acustico 15 minuti prima dell'orario di chiusura.

Articolo 49

Norme di comportamento

Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e in ogni modo in contrasto con l'austerità del luogo.

All'interno del cimitero è permessa, a condizione che venga dato preventivo avviso al responsabile del servizio di custodia, la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti.

CAPO VIII

AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

Articolo 50

Deroga delle distanze

Le richieste di deroga delle distanze previste dall'articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni devono essere avviate tramite l'Amministrazione comunale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51

Sanzioni

La violazione delle norme contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Articolo 52

Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in tema di polizia mortuaria disposte dalla normativa vigente.

Articolo 53

Informazione ai cittadini

Dei contenuti del presente regolamento è data informazione ai cittadini con le seguenti modalità:

- Pubblicazione all'albo pretorio del Comune;
- Pubblicazione nel sito internet del Comune;
- Affissione ne.....del cimitero di Simaxis.

Articolo 54

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa in vigore. Dalla sua entrata in vigore sono abrogati il regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 10.04.1997 ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.

Glossario

- Cadavere: il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali sul quale sia stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.
- Camera mortuaria: il locale atto all'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura.
- Celletta ossario: il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle cassette ossario, cioè contenente i resti mortali derivanti da esumazione e/o estumulazione.
- Cinerario comune: il manufatto in cui vengono disperse e conservate in perpetuo le ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.
- Concessionario: il titolare della concessione.
- Concessione cimiteriale: la concessione amministrativa a tempo determinato di un diritto d'uso del manufatto cimiteriale.
- Cremazione: la riduzione in cenere del cadavere per ignizione. A differenza della tumulazione e dell'inumazione in questi casi viene completamente eliminata la fase della decomposizione del cadavere.
- Deposito di osservazione: il locale atto al mantenimento in osservazione di salme di persone morte sulla pubblica via o in abitazioni inadatte, o di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- Estumulazione: il disseppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in precedenza tumulati.
- Esumazione: il disseppellimento del feretro in precedenza inumato.
- Inumazione: il seppellimento del feretro, della cassetta di resti mortali o dell'urna cineraria in una fossa scavata nel terreno a 2 m. di profondità.
- Loculo: il manufatto, anche all'interno di una tomba, con un posto salma.
- Nicchia cineraria: il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle urne cinerarie, cioè contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione.
- Obitorio: il locale atto al mantenimento di salme di persone decedute senza assistenza medica, al deposito a tempo indeterminato di cadaveri che devono essere sottoposti ad autopsia giudiziaria o ad accertamenti medico-legali o di cadaveri portatori di radioattività.
- Ossario comune: il manufatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di cadaveri completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
- Resto mortale: il cadavere o parte di esso non completamente mineralizzato.
- Sala per autopsie: il locale ove si effettuano le autopsie ed i riscontri diagnostici.
- Salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali sul quale non sia ancora stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.
- Tomba di famiglia: la cappella o il manufatto interrato costruito all'interno di un'area concessa a una o più famiglie per il periodo massimo di anni 99 e costituito da un numero variabile di loculi a disposizione dei familiari del concessionario.
- Tumulazione: il seppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in opere murarie quali loculi, cappelle, cellette ossario o nicchie cinerarie, ermeticamente chiusi con muratura e (solitamente) con lastra di marmo.

Previsione facoltativa da inserire solo qualora il cimitero disponga di aree destinate alla sepoltura privata. La concessione di aree all'interno del cimitero destinate a sepoltura privata è disciplinata dagli artt. da 90 a 95 del D.P.R. 285/1990. Si rammenta che la tumulazione e l'inumazione di cadaveri in sepolcri privati fuori dai cimiteri – operazioni non contemplate in questo regolamento - sono invece disciplinate dagli artt. 340 e 341 del R.D. 1265/1934 e dagli artt. da 101 a 105 del D.P.R. 285/1990.

Questa alternativa è stata prevista per i Comuni il cui cimitero non dispone di uffici presso i quali tenere la documentazione.

Si valuti l'opportunità di disciplinare distintamente l'ammissione dei cadaveri e dei resti mortali dalle ceneri. L'ufficiale dello stato civile potrebbe autorizzare l'ammissione nella struttura cimiteriale dei cadaveri e dei resti

mortali limitatamente ai casi indicati dalla legge, ma autorizzare più ampiamente (per ovvi motivi di spazio) l'ammissione delle ceneri.

Previsione facoltativa da inserire solo qualora il cimitero disponga di aree destinate alla sepoltura privata.

Il comma 2 presenta alcune ipotesi di ammissione nella struttura cimiteriale che ogni Comune può adattare alla propria realtà.

A causa delle particolari condizioni climatiche, il tempo di permanenza in loco dei cadaveri inumati in Valle d'Aosta è più elevato rispetto al periodo di 10 anni indicato dall'art. 82 del D.P.R. 285/1990. In relazione all'altitudine del Comune ed all'esperienza, si valuti quale sia il periodo di permanenza più adatto.

Decida il Comune se regolamentare o meno le caratteristiche dei copritomba oppure se prevedere forme alternative di copertura delle tombe come ad esempio l'inerbimento della superficie delle fosse.

Il comma, avente contenuto liberamente modificabile, ha carattere facoltativo e andrà inserito solo qualora il cimitero disponga di aree destinate alla sepoltura privata. Si rammenta che la durata massima di 99 anni rinnovabili della concessione è stabilita dall'art. 92, comma 1, del D.P.R. 285/1990.

Previsione facoltativa.

La durata della concessione e la sua rinnovabilità sono rimesse alla discrezionalità dell'ente.

Previsione facoltativa da inserire solo qualora il cimitero disponga di aree destinate alla sepoltura privata. Il rinvio all'art. 30 dovrà essere modificato qualora la sequenza degli articoli dovesse cambiare.

Comma a contenuto puramente esemplificativo.

Formulazioni a contenuto puramente esemplificativo.

Previsione facoltativa.

Commi aventi contenuto puramente indicativo.

Previsione facoltativa.

A causa delle particolari condizioni climatiche, il tempo di permanenza in loco dei cadaveri inumati in Valle d'Aosta è più elevato rispetto al periodo di 10 anni indicato dall'art. 82 del D.P.R. 285/1990. In relazione all'altitudine del Comune ed all'esperienza, si valuti quale sia il periodo di permanenza più adatto.

Ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.P.R. 285/1990 il periodo di inumazione ulteriore è determinato dal Ministro della Salute. Con circolare n. 10 del 31.07.1998, l'allora Ministero della Sanità ha stabilito che il tempo di reinumazione sia di 5 anni; se è fatto uso di sostanze biodegradanti che accelerano il processo di mineralizzazione il periodo è di 2 anni.

E' necessario individuare il soggetto incaricato della funzione di custodia, qualora non sia presente la figura lavorativa del responsabile del servizio di custodia.

L'articolo, avente contenuto liberamente modificabile, ha carattere facoltativo e andrà inserito solo qualora il piano regolatore cimiteriale preveda aree destinate alla costruzione di sepolture private. Si rammenta che la durata massima della concessione (99 anni rinnovabili) è stabilita dall'art. 92, comma 1, del D.P.R. 285/90.

Indicare l'organo comunale competente.

La dimensione interna minima delle nicchie cinerarie è stabilita dalla circolare dell'allora Ministero della Sanità n. 24/1993.

In materia di affidamento delle ceneri si veda l'art. 7 della L.R. 37/2004.

Previsione facoltativa da inserire solo qualora il cimitero disponga di aree destinate alla sepoltura privata.

Verificare tale competenza sullo Statuto e sul Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

L'art. 23 del D.P.R. 285/1990 prevede che l'autorizzazione al trasporto dei cadaveri venga consegnata al custode del cimitero, ma nel caso non sia previsto tale soggetto è necessario indicare quale sia la figura competente.

Formula da adattare in relazione all'esistenza, nel cimitero o in particolare edificio rispondente per ubicazione e requisiti igienici, di locali idonei da destinare a deposito di osservazione e obitorio.

Si consideri la possibilità di subordinare l'esecuzione dei lavori alla D.I.A. od al rilascio di concessione edilizia.

Trattasi di periodo indicativo che ogni Comune potrà adattare alle proprie esigenze.

Previsione facoltativa.

E' necessario individuare il soggetto incaricato della funzione di custodia, qualora non sia presente la figura lavorativa del responsabile del servizio di custodia.

L'articolo 7bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 stabilisce che, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25

euro a 500 euro.

Previsione facoltativa.

Si valuti se prevedere nel regolamento le modalità di informazione ai cittadini, quali ad esempio pubblicazione sul sito internet dell'ente, affissioni pubbliche, ecc., oppure se rinviare ad altro provvedimento la determinazione delle forme più idonee.

Ai sensi dell'art. 345, comma 3, del R.D. 1265/1934, il regolamento di polizia mortuaria è trasmesso al Prefetto per il successivo inoltro al Ministero della Salute che, entro 90 giorni dal ricevimento, procede all'omologazione. Successivamente, il regolamento approvato dal Ministero della Salute deve essere pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. Il procedimento di cui al citato art. 345 rileva ai fini dell'efficacia del regolamento e si applica anche alle eventuali successive sue modificazioni. Si veda, inoltre, quanto previsto in materia dallo statuto comunale.